



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 116

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Anno accademico 2018-2019. Applicazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 in materia di frequenza da parte degli studenti residenti in provincia di Trento a classi di laurea o laurea magistrale presso atenei del restante territorio nazionale ed all'estero. Integrazione dell'impegno di spesa (euro 112.297,00).

Il giorno **01 Febbraio 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*” disciplina il funzionamento dell’Opera Universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 3/2006, che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario;
- l’art. 4 della medesima legge provinciale 9/1991 attribuisce all’Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari, mentre il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso;
- in particolare, il comma 1 dell’art. 23 della precitata legge provinciale 9/91 autorizza la Giunta provinciale, anche per il tramite dell’Opera Universitaria, all’erogazione delle borse di studio destinate a “*studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma di specializzazione, o a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; È altresì previsto che questi benefici possano essere attribuiti a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei medesimi corsi anche se attivati in questa Provincia;*”
- il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, avvalendosi anche dell’Opera Universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti “*residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.*”;
- il comma 3 dell’art. 23 della legge provinciale 9/91, prevede che la Giunta provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dall’Opera Universitaria per l’erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Trento, determini “*i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio, i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti, l’entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati e le modalità di erogazione delle borse di studio*”.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1931 sono state approvate le direttive per la concessione delle borse di studio previste dal sopracitato art. 23 e assegnate all’Opera Universitaria di Trento le risorse, pari ad euro 250.000,00, sul capitolo 312100 destinate al finanziamento delle medesime per l’anno accademico 2018/2019;
- con nota prot. PAT n. 19126 di data 11 gennaio 2019 Opera Universitaria ha comunicato che le risorse assegnate con il precedente provvedimento non garantiscono la copertura dell’erogazione delle borse a tutti gli studenti idonei e chiede pertanto un’integrazione di euro 112.297,00;
- il capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2019, destinato al finanziamento della tipologia di borse di studio in premessa, presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*”;
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento è esigibile nell’anno 2019;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’assegnazione effettuata all’Opera Universitaria di Trento – via della Malpensada 82/A – c.f. 80003390228 – P.IVA 00453340226, con deliberazione n. 1931 di data 12 ottobre 2018, di euro 112.297,00;
2. di impegnare l’ulteriore importo di euro 112.297,00 sul capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2019;
3. di confermare che l’Opera Universitaria di Trento è tenuta all’espletamento di tutte le procedure conseguenti, incluse la ricezione delle domande di borsa di studio, l’approvazione delle graduatorie, la liquidazione delle somme spettanti e la verifica del rispetto delle condizioni imposte dal bando ai beneficiari;
4. di confermare quanto disposto ai punti 8. e 9. del dispositivo della deliberazione n. 1931/2018;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace